




*Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08
dopo il D. Lgs. 106/09*

Firenze, 20 gennaio 2010




Ing. Alessandro Matteucci - Dip. Prevenzione ASL
10 Firenze

D. Lgs. 494/96




D. Lgs. 81/08



D. Lgs. 106/09





Campo di applicazione

Art. 88, 89 e Allegato X

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei **cantieri temporanei o mobili** quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»: **qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile** il cui elenco e' riportato nell'allegato X.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

allegato X

**LAVORI EDILI O
DI INGEGNERIA
CIVILE:
DEFINIZIONI
ART.89 comma 1
let. A**

COSTRUZIONE

MANUTENZIONE

RIPARAZIONE

DEMOLIZIONE

CONSERVAZIONE

RISANAMENTO

**RISTRUTTURAZIONE
EQUIPAGGIAMENTO**

TRASFORMAZIONE

RINNOVAMENTO

SMANTELLAMENTO

OPERE FISSE

- temporanee
- permanenti

- **MURATURA**
- **CEMENTO ARMATO**
- **METALLO**
- **LEGNO**
- **ALTRI MATERIALI**

- **PARTI STRUTTURALI DI**
- **LINEE ELETTRICHE**

- **PARTI STRUTTURALI DI**
- **IMPIANTI ELETTRICI**

- **OPERE STRADALI**
- **FERROVIARIE**
- **IDRAULICHE**
- **MARITTIME**
- **IDROELETTRICHE**

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

allegato X

**LAVORI EDILI O
DI INGEGNERIA
CIVILE:
DEFINIZIONI
ART.89 comma 1
lett. A**

OPERE DI BONIFICA

SISTEMAZIONE FORESTALE

STERRO

SCAVI

MONTAGGIO

SMONTAGGIO

*LIMITATAMENTE
A LAVORI EDILI
O INGEGNERIA
CIVILE*

ELEMENTI PREFABBRICATI

ATTIVITA' ESENTI

(art. 88 c. 2)

**SOSTANZE
MINERALI**



- *PROSPEZIONE*
- *RICERCA*
- *COLTIVAZIONE*

**ATTIVITA'
MINERARIE**



**ENTRO
IL
PERIMETRO**



- *PERMESSO DI RICERCA*
- *AUTORIZZAZIONE*
- *CONCESSIONE*

**PERTINENZE
DI MINIERA**



**FUORI
DEL
PERIMETRO**



- *IMPIANTI FISSI INTERNI O ESTERNI*
- *POZZI*
- *GALLERIE*
- *MACCHINARI, APPARECCHI E UTENSILI*
- *OPERE E IMPIANTI DESTINATI ALL'ARRICCHIMENTO DEI MINERALI*

ATTIVITA' ESENTI

PRODOTTI DI CAVA



- FRANTUMAZIONE
- VAGLIATURA
- SQUADRATURA
- LIZZATURA
- CARICAMENTO

IDROCARBURI



- PROSPEZIONE
- RICERCA
- COLTIVAZIONE
- STOCCAGGIO

LAVORI SVOLTI IN STUDI:

- *TEATRALI*
 - *CINEMATOGRAFICI*
 - *TELEVISIVI*
 - *ALTRI OVE SI EFFETTUINO RIPRESE*
- PURCHE' NON IMPLICHINO L'ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE TEMP. O MOBILE*

LAVORI SVOLTI IN MARE

ATTIVITA' ESENTI

LAVORI RELATIVI A




- IMPIANTI ELETTRICI
- RETI INFORMATICHE
- GAS
- ACQUA
- CONDIZIONAMENTO
- RISCALDAMENTO

- OPERAZIONI PORTUALI
- SERVIZI PORTUALI
- OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE NAVI IN AMBITO PORTUALE (DLgs 272/99)

- CHE NON COMPORTINO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ALLEGATO X

SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA

SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'INTERA OPERA VIENE REALIZZATA INDIPENDENTEMENTE DA EVENTUALI FRAZIONAMENTI NELLA SUA REALIZZAZIONE
NELLA P.A. SOGGETTO CON POTERI DECISIONALI E DI SPESA NELLA GESTIONE DELL'APPALTO



SOGGETTO CHE PUO' ESSERE INCARICATO DAL COMMITTENTE PER SVOLGERE I COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI DAL PRESENTE DECRETO. NEI LAVORI PUBBLICI È IL REONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA



DESIGNATI DAL COMMITTENTE O
DAL RESPONSABILE DEI LAVORI

Contestualmente
incarico di
progettazione

PROGETTAZIONE

COORDINATORI

ESECUZIONE

Prima dell'affidamento
dei lavori

Tali incompatibilità non operano in caso di
coincidenza fra committente e impresa esecutrice

DIVERSO dal
- DATORE DI LAVORO
- SUO DIPENDENTE
- SUO RS.P.P.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

Quando si utilizza il calcolo degli uomini - giorno?

Sanzione aggravata art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Limite 200 uomini-giorno

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Nomina per cantieri > 30000 uomini-giorno

Art. 90 c.9 lettera a
verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

Semplificazione per entità del cantiere < 200 uomini-giorno

Quando si utilizza il calcolo degli uomini - giorno?

Art. 90 c. 9 lettera b) Committente o Responsabile dei lavori

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

Semplificazioni se entità presunta < 200 uomini-giorno

Articolo 99 - Notifica preliminare

Necessaria anche per cantieri con una sola imprese ma **entità del cantiere > 200 uomini-giorno**

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

Art. 89.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

i) **impresa affidataria:**

Nel caso in cui il titolare di un contratto di appalto sia un **consorzio tra imprese** che volga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;



Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

i.Bis Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento **ai lavori da realizzare** (alla realizzazione dell'opera).

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
 - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- 1.Bis Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, **delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **all'allegato XVII**.

Segue.....

..... Proseguo comma 9 lettera a)

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI,



il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

*01. Le imprese affidatarie dovranno **indicare** al committente o al responsabile dei lavori almeno **il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti** della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.*



ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata*, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) **documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti* dal presente decreto legislativo
 - e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.



Ridondanza della verifica dell'idoneità
tecnico professionale:

Per i subappalti viene verificata sia da
impresa affidataria
che dal Committente/Responsabile dei
lavori

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Comma 9

b) chiede alle imprese esecutrici:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Segue.....



Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Comma 9

.....Proseguo b)

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC (documento unico di regolarità contributiva) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - Comma 9

- C) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:
- copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99,
 - il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
 - una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

10. l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa:

- in assenza del PSC o del fascicolo, quando previsti,
- in assenza di notifica preliminare, quando prevista,
- **in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi.**

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nomina dei coordinatori per la sicurezza:

3. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, **contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione**, designa il coordinatore per la progettazione.*
4. ***Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea**, il committente o il responsabile dei lavori, **prima dell'affidamento dei lavori**, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.*

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e *comunque* di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

**modificato dalla LEGGE 7 LUGLIO 2009 N°88
(S.O. G.U. N. 161 DEL 14.7.2009)**

Circ. Min. Lav. 30/09



Condanna Corte di Giustizia Europea per non corretta applicazione della Direttiva CEE 57/92

Sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 - Prima Sezione – Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3, n. 1 – Trasposizione non corretta.

Lo Stato italiano è stato condannato per non aver recepito le direttive comunitarie in relazione all'obbligo posto a carico del committente di nominare, nel caso della presenza di più imprese, sempre e senza deroga alcuna, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

**LAVORI PUBBLICI
O LAVORI PRIVATI CON PERMESSO A COSTRUIRE o con DIA e
importo > 100000 Euro**

CASI		ADEMPIMENTI				
N. IMPRESE ESECUTRICI	ENTITA' DEL CANTIERE (U-G)	VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROF.LE	NOTIFICAZIONE PRELIMINARE	CSP	CSE	POS
1	< 200	SI	NO	NO	NO	SI
1	> 200	SI	SI	NO	NO	SI
+ IMPRESE	-	SI	SI	SI	SI	SI
DA 1 A + IMPRESE IN CORSO D'OPERA	-	SI	SI	NO	SI (STESURA PSC)	SI

LAVORI PRIVATI SENZA PERMESSO A COSTRUIRE e importo < 100000 Euro

CASI		ADEMPIMENTI				
N. IMPRESE ESECUTRICI	ENTITA' DEL CANTIERE (U-G)	VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE	NOTIFICA PRELIMINARE	CSP	CSE	POS
1	< 200	SI	NO	NO	NO	SI
1	> 200	SI	SI	NO	NO	SI
+ IMPRESE	-	SI	SI	NO	SI (STESURA PSC)	SI
DA 1 A + IMPRESE IN CORSO D'OPERA	-	SI	SI	NO	SI (STESURA PSC)	SI

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera:
 - a) redige ...PSC.....;
 - b) predispone un fascicolo **adattato alle caratteristiche dell' opera**, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente
Il fascicolo ... 2001, n. 380.
- b-Bis) Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.**
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PROGETTAZIONE



Il coordinatore per l'esecuzione (art. 92)

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;



Ridondanza della verifica dell'idoneità del POS:

Verifica da parte dell'impresa affidataria
(congruità dei POS delle imprese
esecutrici rispetto al proprio)

Verifica da parte del CSE
(idoneità del POS assicurandone la
coerenza con il PSC)

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;**
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;**

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

e) segnala al committente **o** al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli **94, 95**  **e 96 e alle prescrizioni del PSC**, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

e) Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, **anche familiare** o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE**)



b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h).

1-bis La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto (fra cui il DUVRI)

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento a:
- stesura del documento di valutazione dei rischi;
 - informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro
 - cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro
 - stesura del DUVRI
 - rielaborazione della valutazione in caso di modifiche del processo produttivo.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di** sicurezza dei lavori affidati e **l'applicazione** delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96;

(misure generali di tutela ed obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti imprese esecutrici)

b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell' Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da:

- una relazione tecnica
- prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi, compresi quelli di cui all'allegato XI



Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano e' costituito da:

- stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV (**contenuti minimi dei piani**).
- tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio **o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.**

6-Bis Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-Ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.



Allegato XV –
**CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

**c) una relazione concernente l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi concreti,
con riferimento all'area ed alla organizzazione del
cantiere, **alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;****

Sostituito: alle lavorazioni interferenti



DLGS 81/08

Lavori in quota

Capo II
norme per la
prevenzione degli
infortuni sul lavoro
nelle costruzioni e nei
lavori in quota



Art. 105 Campo di applicazione

Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le linee e gli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.





Art. 106.

Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo, **ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota**, non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.



Art. 107. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per **lavoro in quota**: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.




Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai **cantieri temporanei e mobili** e ai lavori in quota.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota *qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a)*, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione **idonei per l'uso specifico** composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, **conformi alle norme tecniche**, quali i seguenti:
 - a) assorbitori di energia;
 - b) connettori;
 - c) dispositivo di ancoraggio;
 - d) cordini;
 - e) dispositivi retrattili;
 - f) guide o linee vita flessibili;
 - g) guide o linee vita rigide;
 - h) imbracature.



Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

- 2. Abrogato (caduta libera non superiore a 1.5 m)**
- 3. Il sistema di protezione** deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
- 4. Nei lavori su pali il lavoratore** deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.



Sezione IV – Ponteggi in legname ed altre opere provvisionali

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

- 1. Nei lavori in quota** devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, **3.1, 3.2 e 3.3** dell' *ALLEGATO XVIII*.



ALLEGATO XVIII VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

2. Ponteggi

3.1. Castelli per elevatori

3.2. Impalcati e parapetti dei castelli


3.3. Montaggio degli elevatori

Articolo 125 - Disposizione dei montanti

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; *dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.*

D.P.R.184 - Art.20



L'ESTREMO DEI MONTANTI DEVE SUPERARE DI ALMENO
1,20 METRI L'ULTIMO IMPALCATO O IL PIANO DI GRONDA
SE QUEST'ULTIMO E' A QUOTA PIU' ALTA DELL'ULTIMO
IMPALCATO



Articolo 128 - Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, **per le torri di carico**, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.



Articolo 139 - Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. **I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.**



Allegato XVIII

2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.



Allegato XVIII

2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.




Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

..... Omissis

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota



Articolo 137 - Manutenzione e revisione

1. **Il responsabile di cantiere**, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

1. **Il preposto**, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.



ALLEGATO XIX

VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

2- VERIFICHE DURANTE L'USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

- Controllare che il disegno esecutivo:
 - Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
 - Sia firmato **dalla persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136 (*responsabile di cantiere*)** per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;
 - Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

ALLEGATO XXII

CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.

5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:

5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 132,

5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,

5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136;

Articolo 138 - Norme particolari

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

Sono ammesse deroghe:

.... Omissis.....


d) Ponteggi che prevedano schemi tipo senza sottoponte

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

Sono ammesse deroghe:

.... Omissis.....

d) **Abrogata**



Articolo 148 - Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.



Modifiche al D. Lgs. 81/08 di interesse specifico per l'edilizia:

Allegato VII – Verifiche attrezzature.

**Carrelli semoventi a braccio telescopico
- verifica annuale**

**Piattaforma di lavoro autosollevante su colonne
– verifica biennale**

**Ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente
– verifica annuale**



Articolo 136 - Montaggio e smontaggio (ponteggio)

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere **a mezzo di persona competente** un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.



“Modifiche al Titolo IV del D. Lgs. 81/08”

**Capo II – norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota**

I rischi diversi dalla caduta dall’alto



Art. 108. Viabilità nei cantieri

- 1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.**

ALLEGATO XVIII

VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

1. Viabilità nei cantieri

1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro:

- non devono presentare buche o sporgenze pericolose**
- devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto**
- essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.**

1.6 Le vie ed uscite di emergenza:

- devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.**

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

ALLEGATO XVIII

VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI


1. Viabilità nei cantieri

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una *illuminazione di emergenza* di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.


Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti elettriche attive


1. **Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare** lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici *con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette*, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
 - a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
 - b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
 - c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a ***distanza di sicurezza***.



Sbarramento sul terreno per impedire l'avvicinamento laterale ad una linea aerea in tensione e portali limitatori d'altezza per il passaggio sotto la linea

LINEE AEREE
Distanze di sicurezza





Distanze di sicurezza da linee aeree.



Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti elettriche attive

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti **e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.**

Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti elettriche attive

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.


Un (kV)	D (m)
≤ 1	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
> 132	7

Dove Un = tensione nominale.

Articolo 118 - Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, **se previsto l'accesso di lavoratori**, eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.

Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.



Grazie per l'attenzione



ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI
PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI

- 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.**
- 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.**



ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
 7. Lavori subacquei con respiratori.
 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



Circolare Ministero del Lavoro n. 30 del 29 ottobre 2009

Nel caso di cui all'art. 90 c. 11 il Coordinatore per l'esecuzione, dovendo svolgere le funzioni del Coordinatore in fase di progettazione deve essere nominato al momento dell'incarico al progettista



ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

- 1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
- 1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- 1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.



ALLEGATO XIII

2. Docce

2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

3. Gabinetti e lavabi

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.



ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

4. Locali di riposo, di refezione e dormitori

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

6.1. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.



ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. I posti di lavoro all'interno dei locali in cui si esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.

1. Porte di emergenza

Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Aerazione e temperatura

3. Illuminazione naturale e artificiale

3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

5. Finestre e lucernari dei locali


6. Porte e portoni

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili



*Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Art. 16 – bis*

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.



Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro**, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione **e il coordinamento** tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.



Il CSE segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli

fra cui il fatto che le imprese non curino:

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro**, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;